

ENERGY LAB S.P.A.



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Energy Lab S.p.A.
in data 9 maggio 2014

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Energy Lab S.p.A. (di seguito la “**Società**”) direttamente o per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni della Società sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento 17221/2010**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9 maggio 2014 – previo parere degli amministratori indipendenti –, ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto al punto successivo della presente Procedura, il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità con l’articolo 4, comma 6, del Regolamento 17221/2010, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento 17221/2010, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza di previsti all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“**Collegio Sindacale**”: indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza del solo Amministratore Indipendente;

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**”: indica le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽¹⁾;

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: indica i “*dirigenti con responsabilità strategiche*” come definiti nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽²⁾;

“**Funzione Responsabile**”: indica la funzione competente per la singola operazione con parti correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;

“**Interessi Significativi**”: la significatività, ai fini delle presente Procedura, di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dall’Amministratore Delegato, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all’uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con

⁽¹⁾ Per completezza, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

⁽²⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

“**Linee Guida**” indica le linee guida approvate da Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull'AIM Italia;

“**Operazioni con Parti Correlate**” o “**Operazione**”: indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽³⁾;

“**Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate**”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

“**Operazioni di Importo Esiguo**”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse, imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore a Euro 100,000;

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: indica le “*operazioni di maggiore rilevanza*” come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 delle Linee Guida;

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“**Operazioni Ordinarie**”: un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti;

“**Organo Delegato**”: indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni;

“**Parti Correlate**”: indica le “*parti correlate*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁴⁾;

⁽³⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Operazione con Parti Correlate” qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in tale nozione:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

⁽⁴⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una *joint venture* in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza

“**Presidi Equivalenti**”: indica i presidi indicati nell’articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

“**Soci Non Correlati**”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

“**Società Controllata**”: indica la “*società controllata*” come definita nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁵⁾;

“**Società Collegata**”: indica la “*società collegata*” come definita nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁶⁾;

“**Regolamento Emittenti AIM Italia**”: indica il Regolamento emittenti adottato da AIM Italia il 1 marzo 2012 e s.m.i.;

“**Regolamento 17221/2010**”: indica il Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.;

“**TUF**”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e s.m.i..

Articolo 2

Esclusioni

1. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento 17221/2010, la presente Procedura non si applica:
 - a) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, comma primo, codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) e, per quanto occorrer possa, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, codice civile;
 - b) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi

notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento 17221/2010.

⁽⁵⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Società Controllata” l’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

Per la definizione delle nozioni di “controllo” e “controllo congiunto” si rinvia al Regolamento 17221/2010.

⁽⁶⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Società Collegata” l’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole”, si rinvia al Regolamento 17221/2010.

- spettanti ai membri del collegio sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente Procedura.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 15 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:
- a) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - b) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.
In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della presente Procedura e dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società,
 - (i) nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, indica, nell'ambito delle informazioni nelle relazioni sulla gestione, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
 - (ii) ove la Società sia qualificabile come società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, nella relazione sulla gestione indicherà altresì la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.
 - c) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
 - d) le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi, di altre parti correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono Interessi Significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati

conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'Operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;

- e) alle ulteriori Operazioni indicate nell'art. 7 delle Linee Guida, in quanto compatibili con la disciplina applicabile alla Società (ivi incluse le ipotesi di operazioni urgenti o compiute sulla base di istruzioni impartite da autorità di vigilanza o dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'autorità di vigilanza).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal successivo articolo 15 della presente Procedura.

3. Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'art. 5 del Regolamento 17221/2010, così come applicabili in conformità al combinato disposto dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010 e dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
4. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui al successivo articolo 14 della Procedura.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 3

Individuazione delle Parti Correlate

1. Ai fini della Procedura, ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale è tenuto a fornire preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui egli stesso, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue Società Controllate.

Articolo 4

Comitato Parti Correlate

1. Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato nei casi di cui al successivo articolo 6 della presente Procedura.
2. Nella richiesta sono individuati (i) i componenti del Comitato Parti Correlate in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1 della presente Procedura, e (ii) il termine entro il quale il Comitato Parti Correlate deve rilasciare il parere di cui al successivo articolo 7.
3. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura.
4. In caso di composizione collegiale del Comitato Parti Correlate le decisioni dello stesso possono

tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato Parti Correlate.

Articolo 5

Presidi Equivalenti

1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'articolo 1 della presente Procedura, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:
 - a) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero,
 - b) il parere di cui al successivo articolo 7 è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente, dal solo Amministratore Indipendente, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - c) il parere di cui al successivo articolo 7 è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che la maggioranza dei membri dello stesso non siano, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
 - d) il parere di cui al successivo articolo 7 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Presidente del Collegio Sindacale tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 6

Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.
2. Qualora ritenga che l'Operazione sia con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Amministratore Delegato i dati dell'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto delle Funzioni interessate, verifichi:

- a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al precedente articolo 2;
 - b) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 12; e
 - c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 6.2, lettere (a) e (b) che precedono, l'Amministratore Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile resta onerata di informare l'Amministratore Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.
 4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 6.2, lettere (a) e (b) che precedono, l'Amministratore Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, come indicato al successivo articolo 7.
 5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 6.2, lettere (a) e (b) che precedono, l'Amministratore Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione, come indicato al successivo articolo 7.
 6. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare il parere motivato:
 - a) l'Amministratore Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate;
 - b) nel caso le condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, l'Amministratore Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

Articolo 7

Parere del Comitato sulle Operazioni con Parti Correlate

1. Una volta ricevute le informazioni dall'Amministratore Delegato, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione e comunque entro il termine individuato nella richiesta di cui al precedente articolo 5.1, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Per i servizi resi dagli esperti indipendenti viene stabilito un tetto massimo di spesa, riferito a ciascuna singola Operazione, pari in linea di massima al 5% del controvalore dell'Operazione.
3. L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare, quantomeno, il procedimento valutativo seguito per valutare la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

Articolo 8

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, pertanto la disciplina di cui al presente articolo 8 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
2. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali Operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
3. Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare. Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate.

Articolo 9

Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione

della Operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
2. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
 3. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.
 4. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate dell'Emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi.
 5. La medesima procedura di cui al presente articolo 9 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

Articolo 10

Operazione di competenza assembleare

1. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
2. In relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale vi sia il parere negativo di un Amministratore Indipendente, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Assemblea dei Soci non potrà approvare la delibera qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 17 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità

indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

Articolo 11

Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

1. Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 che precede.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Comitato Parti Correlate riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Comitato Parti Correlate sono messe a disposizione del pubblico almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
3. Qualora le valutazioni del Comitato Parti Correlate siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
4. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 12

Delibere quadro

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di Operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro per categorie di Operazioni da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.
2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di Operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile ed il numero massimo previsto delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento la motivazione delle condizioni previste.
3. Le delibere-quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.
4. A seconda dell'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni oggetto delle delibere-quadro, l'approvazione di tali delibere avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi

del successivo articolo 17 della presente Procedura.

5. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 che precedono.
6. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.
7. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:
 - la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
 - le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

Articolo 13

Società Controllate e Collegate, direzione e coordinamento

1. Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione di cui ai precedenti articoli 6, 7, e 8 della presente Procedura non si applicano a quelle Operazioni con o tra Società Controllate o Collegate, a condizione che nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
2. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'articolo 7 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.

Articolo 14

Operazioni con Parti Correlate per il tramite di società controllate

1. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.
2. Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente l'Amministratore Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.
4. L'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute, valuta se avviare la procedura di

cui ai precedenti articoli 7, 8 e 10 e procede di conseguenza.

5. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente all'Amministratore Delegato le informazioni necessarie, affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

III. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 15

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:
 - l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
 - la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come *infra* definito);
 - l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri in tra le Operazioni escluse di cui all'articolo 2 che precede;
 - l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

Articolo 16

Obblighi informativi periodici

1. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
 - le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
4. Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
 5. Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 17

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche ove sia realizzata da realizzarsi anche da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo - ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – redatto in conformità all'articolo 4 del Regolamento 17221/2010 e dell'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle Linee Guida (il "**Documento Informativo**").
2. Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al Regolamento 17221/2010. Ai fini di tale previsioni non devono essere considerate le Operazioni escluse di all'articolo 2 che precede. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento 17221/2010 dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana S.p.A. di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina

applicabile.

4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
5. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
6. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

IV. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 18

Vigilanza sulla Procedura

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nelle Linee Guida.

Articolo 19

Modifiche

1. La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Linee Guida nonché sulla sua osservanza e, ove richiesto dalle applicabili disposizioni anche regolamentari, ne riferisce all'assemblea.

Articolo 20

Entrata in vigore della Procedura

1. La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.